DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1 - DENOMINAZIONE

1.1 È costituita una Società per Azioni denominata:

"MONTEFARMACO OTC - S.p.A."

d'ora innanzi anche la "Società".

Art. 2 - OGGETTO

- 2.1 La Società ha per oggetto, in Italia e all'estero la produzione di prodotti chimici, farmaceutici e alimentari sotto qualsiasi forma, la preparazione ed il commercio di specialità medicinali, ogni altra forma di ricerca, di produzione e di commercio nel campo chimico, farmaceutico, dietetico, cosmetico ed affine ed inoltre tutto ciò che può venire commercializzato dalle farmacie e dai negozi specializzati e/o assimilati.
- 2.2. La Società potrà assumere partecipazioni sociali sia in Italia che all'estero a scopo di stabile investimento e non di collocamento, a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto determinato dallo Statuto.

L'assunzione di partecipazioni in altre società e/o imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci secondo quanto indicato all'art. 20.2 che segue.

- 2.3. La Società potrà svolgere per le società partecipate e correlate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie.
- 2.4. La Società potrà inoltre prestare avalli, fideiussioni ed ogni garanzia anche reale per le obbligazioni delle società controllate e/o collegate, effettuare nelle società controllate e/o collegate versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a copertura delle perdite nonché finanziamenti nel rispetto della normativa vigente.
- 2.5. I finanziamenti fatti in conseguenza del rapporto sociale a società sulle quali si esercita un'attività di direzione o coordinamento sono postergati nel rimborso rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.
- 2.6. Sono tassativamente precluse la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito e le operazioni rientranti nell'attività bancaria e degli intermediari mobiliari.
- 2.7. La Società potrà porre in essere qualsiasi attività affine, connessa o strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale compiendo tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie utili od opportune per favorire lo sviluppo della Società.

Art. 3 – SEDE

3.1. La Società ha sede legale in Bollate.

È istituita una sede secondaria in Bucarest (Romania), Calea Rahovei n. 266-268, corp. 61, Etajul 3, camera 32, settore 5.

- 3.2. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione dell'Organo Amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'Ufficio del Registro delle Imprese.
- 3.3. Potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, con semplice delibera dell'Organo Amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese.
- 3.4. La sede sociale potrà essere trasferita all'estero con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci fatto salvo il diritto di recesso dei Soci secondo il disposto dell'art. 2437 codice civile.

Art. 4 – DOMICILIAZIONE

4.1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i rapporti fra di loro e quelli con la Società è quello risultante dai libri sociali.

Art. 5 - DURATA

5.1. La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Art. 6 - CAPITALE SOCIALE - OBBLIGAZIONI - STRUMENTI FINANZIARI

- 6.1. Il capitale sociale è di Euro 230.625 (duecentotrentamilaseicentoventicinque/00) diviso in n. 562.500 (cinquecentosessantaduemilacinquecento/00) azioni nominative ai sensi dell'art. 2346 del Codice Civile del valore nominale di Euro 0,41 (zero virgola quarantuno) cadauna.
- 6.2. Il capitale può essere aumentato anche con emissioni di azioni privilegiate ed aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni.
- Le somme versate dai Soci a favore della Società in conto capitale ovvero per finanziamenti eventualmente anche non proporzionali alla quota di capitale detenuta nella Società non saranno produttive di interessi salvo diversa delibera assembleare.
- 6.3. I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'Organo Amministrativo nei termini e nei modi da lui ritenuti convenienti. A carico dei Soci in ritardo nei versamenti decorreranno interessi annui in ragione del 5% fermo il disposto dell'art. 2344 del codice civile e comunque nel rispetto della Legge n. 108/1996.
- 6.4. La Società può emettere obbligazioni ivi comprese anche obbligazioni convertibili in azioni (secondo quanto previsto dalla vigente legislazione) e/o con warrants.
- 6.5. L'emissione di obbligazioni non convertibili è deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci.
- 6.6. L'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci, la quale può delegare all'Organo Amministrativo i poteri necessari per l'emissione determinandone i limiti e le modalità di esercizio. Le obbligazioni convertibili devono essere nominative e devono indicare il rapporto di cambio e le modalità di conversione.

6.7. La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somme complessivamente non eccedenti il doppio dei mezzi propri risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Le obbligazioni destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali, che in caso di successiva circolazione rispondono dell'insolvenza della Società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali e le obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado non oltre i due terzi del valore degli immobili di proprietà sono escluse dal limite e dal calcolo del limite, il tutto a termini e nei limiti di cui all'art. 2412 del codice civile.

La Società non può ridurre il capitale sociale o distribuire riserve se non vengono rispettati i limiti sopra previsti per le obbligazioni in circolazione.

Nel caso di riduzione delle riserve e del capitale per perdite non possono essere distribuiti utili fino al ripristino dei limiti sopra previsti per le obbligazioni in circolazione.

6.8. La disciplina delle obbligazioni si applica anche agli strumenti finanziari comunque denominati che condizionano i tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della Società.

Art. 7 – TRASFERIBILITÀ DELLE AZIONI

7.1. Le Azioni sono trasferibili per atto tra vivi ma il loro trasferimento, totale o parziale, è soggetto alle seguenti limitazioni.

Esclusi i trasferimenti a favore dei discendenti immediati e/o al coniuge del socio e quelli a società fiduciarie facenti capo direttamente o indirettamente ad un socio fiduciante, l'Azionista che intenda alienare, permutare, conferire in società, cedere, in tutto o in parte le proprie azioni (o il proprio diritto di opzione) è tenuto ad offrirle in prelazione a tutti gli altri Azionisti iscritti nel libro relativo. Il diritto di prelazione spetta a ciascuno degli Azionisti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale.

7.2. L'Azionista che intenda alienare, cedere, permutare o conferire - in tutto o in parte la piena proprietà, la nuda proprietà e/o l'usufrutto delle proprie azioni, deve previamente comunicare la propria intenzione agli altri Azionisti a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando (i) la natura del diritto oggetto della cessione; (ii) il numero delle azioni da cedere; (iii) il nome o la denominazione del previsto terzo acquirente o cessionario; (iv) il prezzo unitario delle azioni unitamente (v) a tutte le altre condizioni eventualmente convenute unitamente ad ogni altro termine e condizione della cessione, e deve contestualmente offrire agli altri Soci le azioni in questione alle stesse condizioni e, in caso di permuta o conferimento, ad equivalenti condizioni di danaro.

Gli Azionisti destinatari dell'offerta devono comunicare all'Azionista offerente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro sessanta (60) giorni dalla ricezione dell'offerta, se essi intendono accettarla.

Nel caso di silenzio o ritardo nell'accettazione, l'offerta si intende ad ogni effetto rifiutata e l'Azionista offerente avrà il diritto di cedere le azioni al terzo acquirente o cessionario originariamente previsto e indicato nell'offerta, purché al prezzo ed alle condizioni in essa specificate e comunque entro e non oltre 3

(tre) mesi dalla mancata accettazione. Decorso tale termine, senza avere perfezionato la vendita, l'Azionista alienante dovrà nuovamente rinnovare l'offerta in prelazione agli Azionisti prima di alienare le proprie azioni.

Ogni accettazione dell'offerta si intende data per l'intero numero delle azioni da alienare, fermo restando che, se l'offerta viene accettata da più Azionisti, a ciascuno di essi è attribuito un numero di azioni proporzionale alle azioni rispettivamente possedute nella Società.

- 7.3. Ove taluno degli Azionisti rinunciasse o non esercitasse nel termine in tutto od in parte il diritto di prelazione, il di lui diritto si accresce agli altri Azionisti che intendono esercitarlo ed in via fra loro proporzionale.
- 7.4. Ciascuno degli Azionisti accettanti può, anche disgiuntamente dagli altri, chiedere ed ottenere che il trasferimento delle azioni prelazionate avvenga ad un congruo prezzo e, quindi, anche diverso da quello indicato nell'offerta e determinato di comune accordo con l'Azionista offerente ovvero, in difetto di accordo entro trenta (30) giorni dalla ricezione della comunicazione di esercizio del diritto di prelazione, da un perito stimatore nominato d'accordo tra l'Azionista offerente e gli Azionisti accettanti ovvero, in difetto di accordo su tale nomina entro quindici (15) giorni dall'invito a provvedervi rivolto da uno degli Azionisti agli altri, nominato su istanza dell'Azionista più diligente dal Presidente del Tribunale di Milano che dovrà scegliere tale perito stimatore fra una delle primarie società di revisione.

Il perito stimatore, munito di ogni e più ampio potere nel determinare il valore delle azioni e di ogni facoltà di accesso a tutta la documentazione sociale, dovrà procedere alla stima con equo e prudente apprezzamento, avvalendosi del metodo di valutazione misto "patrimoniale-reddituale" e riferendo la stima alla data di comunicazione dell'offerta dell'Azionista cedente, tenendo altresì conto di ogni altro elemento che possa influire sulla determinazione del congruo ed equo valore delle azioni.

Il perito stimatore dovrà trasmettere i risultati della perizia agli Azionisti entro tre (3) mesi dalla nomina. Le spese della perizia saranno divise in parti uguali tra l'Azionista offerente e l'Azionista accettante.

La determinazione del prezzo delle azioni effettuata dal perito stimatore sarà vincolante per le parti, salvo quanto disposto dall'art. 1349 del codice civile.

7.5. La comunicazione fatta da un Azionista dell'intenzione di trasferire la partecipazione sociale, formulata con le modalità sopra indicate, equivale a proposta contrattuale irrevocabile effettuata agli altri Azionisti, ai sensi dell'articolo 1326 del codice civile. Il contratto di cessione pertanto si intenderà concluso nel momento in cui l'Azionista che ha effettuato la comunicazione verrà a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte, purché formulata con le modalità e nei termini sopra indicati. Da tale momento, le parti saranno reciprocamente obbligate ad effettuare tempestivamente la ripetizione dell'atto di cessione nelle forme idonee a determinare il valido trasferimento delle azioni nonché la relativa iscrizione nel Libro Soci, con pagamento del prezzo nella misura e secondo le modalità indicate nella comunicazione dell'Azionista cedente ovvero secondo quanto determinato dal perito stimatore.

7.6. Le azioni pervenute in successione, sia a titolo particolare sia a titolo universale, o comunque trasferite a titolo gratuito a soggetti diversi da quelli nei cui confronti il diritto di prelazione non opera per effetto della esclusione contemplata nel precedente articolo 7.1., devono essere offerte in prelazione agli altri Azionisti entro sessanta (60) giorni dall'apertura della successione o dalla data dell'atto di trasferimento a titolo gratuito, con le medesime modalità e condizioni sopra disciplinate. Fino a quando non sia stata fatta l'offerta e non risulti che questa non è stata accettata, l'erede, il legatario o il donatario non è iscritto nel Libro Soci e non può alienare a terzi le azioni pervenutegli.

7.7. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno senza consenso scritto di soci che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale.

Il trasferimento e la costituzione in pegno delle azioni se vengono effettuati senza l'osservanza delle predette norme non hanno effetto nei confronti della Società.

7.8. Per l'alienazione a non Azionisti, così come per l'ingresso di nuovi Azionisti in sede di aumento di capitale, occorrerà, ai termini ed alle condizioni di cui al paragrafo seguente, il gradimento preventivo dell'Organo Amministrativo, salvo che il terzo acquirente o sottoscrittore sia un soggetto nei cui confronti non opera il diritto di prelazione di cui al presente articolo.

Il gradimento potrà essere negato soltanto allorché l'avente diritto dall'Azionista o il terzo sottoscrittore non sia oggettivamente dotato di capacità finanziaria, commerciale ed industriale idonea per il perseguimento dell'oggetto sociale ovvero abbia qualità tali per cui la sua presenza nella compagine sociale si ponga o possa porsi, per l'attività da lui esercitata, in conflitto con l'interesse sociale o con l'interesse di cui sia portatore uno degli Azionisti anche nell'ambito di attività economiche da lui svolte al di fuori della Società.

7.9. Nel caso di trasferimento a favore di società fiduciarie facenti capo direttamente o indirettamente ad un Azionista fiduciante il diritto di prelazione spetterà agli altri Azionisti nel caso venisse sostituito il fiduciante originario.

Art. 8 - DIRITTO DI COVENDITA

8.1. Impregiudicato il diritto di prelazione previsto all'art. 7 del presente Statuto, qualora l'Azionista che sia titolare singolarmente della maggioranza del capitale sociale della Società ovvero più Azionisti che siano titolari cumulativamente della maggioranza del capitale sociale della Società (entrambe le fattispecie definite in seguito "Azionista di maggioranza"), intenda o intendano trasferire (anche in più tranches) più del 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale (diritti di opzione inclusi) della Società a terzi, l'Azionista di maggioranza dovrà preventivamente ottenere dal terzo o terzi proponenti acquirenti l'impegno ad acquistare da ciascuno degli Azionisti di minoranza, alle medesime condizioni e termini, l'intera partecipazione detenuta da ciascuno degli Azionisti di minoranza nel capitale sociale della Società. A tal fine, l'Azionista di maggioranza cedente dovrà inviare a tutti gli altri Azionisti, a mezzo lettera

raccomandata con avviso di ricevimento, apposita comunicazione specificando il nominativo del terzo o terzi proponenti acquirenti, nonché il prezzo e le altre condizioni e termini sostanziali del trasferimento.

8.2. Gli Azionisti di minoranza che intendano avvalersi del diritto di covendita previsto dal precedente comma 8.1. devono, entro 30 (trenta) giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione prevista dal precedente articolo 8.1., darne comunicazione - a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento - all'Azionista di maggioranza cedente impegnandosi altresì, nei confronti dello stesso, a vendere al terzo o terzi proponenti acquirenti la propria partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società agli stessi termini e condizioni ed allo stesso corrispettivo, calcolato in via proporzionale, che risulti riconosciuto dal terzo o terzi proponenti acquirenti all'Azionista di maggioranza cedente.

8.3 Il trasferimento da parte di ciascuno degli Azionisti di minoranza al terzo o ai terzi proponenti acquirenti deve avvenire contestualmente al trasferimento da parte dell'Azionista di maggioranza. Nel caso in cui uno o più Azionisti di minoranza abbiano validamente esercitato il diritto di covendita previsto dal presente art. 8 ma l'Azionista di maggioranza non abbia procurato l'impegno del terzo o terzi proponenti acquirenti ad acquistare l'intera partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società da ciascuno degli Azionisti di minoranza che abbia validamente aderito, l'Azionista di maggioranza non potrà trasferire alcuna partecipazione al terzo o terzi proponenti acquirenti con divieto di iscrizione nel Libro Soci e con divieto di esercizio del diritto di voto per le partecipazioni eventualmente trasferite al terzo o ai terzi proponenti acquirenti in violazione del diritto di covendita disciplinato nel presente articolo.

8.4. Nel caso di mancato esercizio del diritto di covendita da parte degli Azionisti di minoranza, l'Azionista di maggioranza avrà il diritto di cedere le azioni al terzo o i terzi proponenti acquirenti indicati nell'offerta, purché al prezzo ed ai termini ed alle condizioni in essa specificate e comunque entro 90 (novanta) giorni di calendario dalla data in cui sarà scaduto il termine per l'esercizio del diritto di covendita da parte degli Azionisti di minoranza previsto al precedente articolo 8.2.

Art. 9 - DIRITTI DI RECESSO

- 9.1. Gli Azionisti hanno il diritto di recedere nei casi, con le modalità e con gli effetti previsti dalla legge.
- 9.2. L'Azionista che intende recedere deve dare preavviso con un termine non superiore a dodici mesi.
- 9.3. I termini e le modalità di esercizio del recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il procedimento di liquidazione sono quelli stabiliti dagli artt. 2437 e seguenti del codice civile.

Art. 10 - RIDUZIONE DEL CAPITALE

10.1. L'Assemblea straordinaria può deliberare la riduzione del capitale anche mediante assegnazione ai singoli Azionisti o a gruppi di Azionisti di determinate attività sociali, di azioni e/o di quote di altre società e/o imprese nelle quali la Società medesima abbia compartecipazione.

ASSEMBLEE

Art. 11 – ASSEMBLEE

11.1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita sia in prima convocazione che in seconda convocazione, con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'Assemblea ordinaria dei soci delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con una maggioranza pari al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale per le materie di cui all'art. 2364, primo comma, del codice civile, fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente Statuto.

11.2. L'Assemblea straordinaria dei soci – sia in prima che in seconda convocazione – è regolarmente costituita e delibera con una maggioranza superiore al 70% (settanta per cento) del capitale sociale, sulle modificazioni dello Statuto, sulla nomina, sostituzione e sui poteri dei Liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Le deliberazioni dell'assemblea dei soci, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

Art. 12 - DIRITTO DI VOTO

12.1. Ogni Azionista ha diritto ad un voto per ogni Azione posseduta.

Art. 13 – CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE

- 13.1. L'assemblea è convocata, in via ordinaria e straordinaria, anche fuori dalla sede della Società, purché in Italia, dall'Organo Amministrativo con lettera raccomandata inviata al domicilio dei Soci almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata purché assicurino la prova dell'avvenuto ricevimento entro i suddetti termini e tali indirizzi risultino dal Libro Soci.
- 13.2. Nell'avviso di convocazione, dovranno essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; l'avviso potrà fissare il giorno della seconda convocazione. L'Organo Amministrativo può delegare il potere di convocazione dell'assemblea ad ognuno dei suoi membri.
- 13.3. L'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nei casi previsti dalla legge.
- 13.4. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, devono essere altresì convocate dall'Organo Amministrativo e, se questo non vi provveda, dal Presidente del Collegio Sindacale, con le formalità di cui sopra, qualora ne venga fatta richiesta scritta con l'elenco delle materie trattate, da tanti Azionisti che rappresentino almeno 1/10 (un decimo) del capitale sociale.
- 13.5. La convocazione su istanza dei soci non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea deve deliberare su proposta dell'Organo Amministrativo.
- 13.6. L'assemblea può validamente riunirsi e deliberare anche qualora non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza dei componenti sia dell'Organo Amministrativo che del Collegio Sindacale e nessuno si opponga alla trattazione degli

argomenti. In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti l'Organo Amministrativo e il Collegio Sindacale non presenti.

Art. 14 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

- 14.1. Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci cui spetta il diritto di voto e che risultino regolarmente iscritti nel relativo libro. Non è richiesto il preventivo deposito delle azioni.
- 14.2. Le assemblee possono tenersi anche per teleconferenza ovvero per videoconferenza a condizione che (i) il Presidente ed il Segretario siano presenti nello stesso luogo (ii) il Presidente possa, anche per mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e (iii) a questi ultimi sia loro consentito di partecipare, in tempo reale, alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, visionare, ricevere e/o trasmettere documenti. In tal caso nell'avviso di convocazione dovranno essere indicate tutte le informazioni necessarie e la riunione si considera svolta nel luogo in cui si trova il Presidente ed in cui deve trovarsi pure il Segretario e/o il Notaio.
- 14.3. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea, nei limiti di cui all'art. 2372 del codice civile, da chi non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società ovvero delle società controllate. La regolarità della delega sarà accertata dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 15 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

- 15.1. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico e, in caso di sua assenza o impedimento, da persona eletta dall'Assemblea medesima.
- 15.2. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, nominato dagli Azionisti intervenuti su proposta del Presidente.
- 15.3. Il Presidente ha pieno potere per accertare il diritto dei soci a partecipare all'Assemblea, in proprio o per delega, per constatare se essa sia regolarmente costituita e possa deliberare, per stabilire le modalità di votazione e per regolare la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 16 – VERBALE ASSEMBLEE

- 16.1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato dall'Assemblea.
- 16.2. Nei casi di Legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale verrà redatto da un Notaio scelto dal Presidente.

AMMINISTRAZIONE

Art. 17 – AMMINISTRAZIONE

- 17.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci, in sede della nomina:
- a) da un Amministratore Unico, ovvero
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri;

che rimarranno in carica per massimo tre esercizi ovvero secondo quanto stabilito dall'Assemblea, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

- 17.2. Gli Amministratori possono anche essere scelti tra non soci e sono rieleggibili.
- 17.3. Non possono essere nominati Amministratori le persone giuridiche, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

17.4 Nel caso che l'assemblea, preliminarmente, abbia deliberato di affidare l'amministrazione della Società ad un Consiglio di Amministrazione e salvo diversa unanime deliberazione da parte dell'intero capitale sociale, la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avverrà secondo le modalità seguenti.

Ciascun socio o gruppo di soci, titolari complessivamente di almeno il 10% del capitale sociale della Società, redige una lista di candidati in numero pari ai 3 (tre) amministratori da nominarsi, ciascuno contraddistinto da un numero progressivo.

Ciascun socio dispone, in sede di votazione, di un voto per ogni azione posseduta e non può votare che solo una delle liste presentate. I voti vengono attribuiti esclusivamente alle liste e non già ai singoli candidati. I voti ottenuti da ciascuna lista vengono quindi successivamente divisi per uno, due e tre. I quozienti così ottenuti vengono attribuiti ai candidati di ciascuna lista nell'ordine progressivo previsto, in una unica graduatoria decrescente; risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto i quozienti più elevati. A parità di quozienti per l'ultimo candidato da eleggere, si reputa eletto quello appartenente alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti fra liste, quello più anziano di età.

- 17.5. Gli Amministratori non possono assumere la qualifica di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere Amministratori o Direttori Generali in società concorrenti, salve autorizzazioni specifiche dell'Assemblea ordinaria dei soci.
- 17.6. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un amministratore, esso è sostituito ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.
- 17.7. Qualora per dimissioni od altre ragioni vengano a mancare la maggioranza degli Amministratori componenti il Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto l'intero Consiglio e dovrà essere convocata l'Assemblea conformemente a quanto previsto dall'art. 2386, quarto comma, del codice civile.
- 17.8. Il compenso (compreso quello da riconoscersi anche agli Amministratori investiti di particolari incarichi) nonché l'eventuale indennità di fine mandato da riconoscersi complessivamente all'Organo Amministrativo è determinato dall'Assemblea ordinaria dei soci al momento della nomina, ovvero di anno in anno, e le modalità di ripartizione vengono determinate dall'Organo Amministrativo.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari incarichi, sempre all'interno della cifra massima determinata dall'assemblea dei soci, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.

Art. 18 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - CONVOCAZIONE

- 18.1. Il Consiglio di Amministrazione se non vi ha provveduto l'Assemblea elegge fra i suoi membri il Presidente, il quale resta in carica per la durata del mandato degli Amministratori.
- 18.2. L'Organo Amministrativo periodicamente nomina un Segretario per le sue riunioni, che non deve necessariamente essere un membro del Consiglio di Amministrazione qualora l'Organo Amministrativo fosse collegiale.
- 18.3. Il Consiglio di Amministrazione si riunirà in un luogo che potrà anche non essere la sede legale, purché in Italia, ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne riceva domanda scritta motivata sottoscritta congiuntamente da un membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. In caso di omessa convocazione sulla detta richiesta, vi provvede il Presidente del Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta almeno 5 (cinque) giorni liberi prima dell'adunanza mediante lettera raccomandata ovvero telefax da inviarsi al domicilio di ciascun Amministratore e dei Sindaci, salvo casi di urgenza nei quali la convocazione può essere effettuata a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

18.4. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e può regolarmente deliberare qualora, pur in assenza delle formalità suddette, sia rappresentato l'intero Consiglio di Amministrazione e l'intero Collegio Sindacale e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Art. 19 – COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 19.1. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito quando è presente la maggioranza degli Amministratori in carica.
- 19.2. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessario il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.
- Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte durante l'anno per discutere dell'andamento della Società.
- 19.3. Il voto degli Amministratori non può essere dato per rappresentanza.
- 19.4. Delle deliberazioni del Consiglio si fa constare nell'apposito libro con verbale che sarà redatto dal Segretario. Ogni verbale viene firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario.
- 19.5. Le copie e gli estratti che non sono redatti in forma notarile sono certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 19.6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute in videoconferenza, audio conferenza o altri strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo

verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.

19.7. L'Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione. In tal casi, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Società dell'operazione.

19.8. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

art. 20 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

20.1. L'Organo Amministrativo ha in modo esclusivo la responsabilità della gestione della Società ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della stessa essendo in quest'ambito ad esso demandato di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale esclusi quelli che per Legge o per Statuto sono inderogabilmente riservati all'assemblea ordinaria dei Soci. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dalla Legge e dallo Statuto, potrà attribuire alcuni dei propri poteri di ordinaria gestione ad uno o più Amministratori Delegati, determinando il contenuto, i limiti e le modalità d'esercizio della delega.

Il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a se operazioni rientranti nella delega.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori consiliari e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie inserite all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i membri componenti l'Organo Amministrativo e il Collegio Sindacale.

- 20.2. L'Organo Amministrativo dovrà ottenere la preventiva autorizzazione da parte dell'Assemblea ordinaria dei soci, che dovrà deliberare con una maggioranza superiore al 70% (settanta per cento) del capitale sociale, per il compimento dei seguenti atti:
- a) operazioni di vendita o acquisto di partecipazioni sociali se di importo superiore ad Euro 1.000.000 (unmilione);
- b) versamenti e/o finanziamenti fatti sotto qualsiasi forma nelle società controllate, collegate e/o correlate, quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate e/o a copertura delle perdite e finanziamenti erogati nel rispetto della normativa vigente di importo superiore ad Euro 1.000.000 (unmilione);
- c) assunzione di partecipazioni in altre società e/o imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime il tutto ai sensi dell'art. 2361, secondo comma, codice civile;

- d) operazioni di vendita o acquisto di rami d'azienda se di importo superiore ad Euro 600.000 (seicentomila);
- e) operazioni di vendita, acquisto o concessione in licenza di marchi, brevetti e diritti di privativa industriale per un valore, per singola operazione, superiore ad Euro 600.000;
- f) assunzione di mutui, anche mediante utilizzo di linee di credito per un ammontare, in linea capitale, superiore ad Euro 2.000.000 (duemilioni);
- g) stipula di contratti di locazione (anche finanziaria, leasing) immobiliari e non per un ammontare, in linea capitale, superiore ad Euro 2.000.000 (duemilioni);
- h) costituzioni di garanzie reali su beni mobili e/o immobili della Società per un ammontare, in linea capitale, superiore ad Euro 2.000.000 (duemilioni);
- i) rilascio di garanzie e/o fideiussioni per un ammontare, in linea capitale, superiore ad Euro 1.000.000 (unmilione);
- j) operazioni di acquisto e vendita di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali (A.I.C.) per un valore, per singola operazione, superiore ad Euro 1.000.000 (unmilione).
- 20.3 Il Consiglio di Amministrazione non può delegare ad un membro componente lo stesso (i) la redazione del bilancio (ii) la facoltà concessa dall'assemblea al Consiglio di Amministrazione di aumentare il capitale sociale (iii) le riduzioni del capitale per perdite e la reintegrazione del capitale per perdite (iv) la redazione di progetti di fusione e di scissione fermo restando quanto indicato al precedente art. 20.2 del presente Statuto.
- 20.4 Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni della Società e riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale almeno ogni 6 (sei) mesi sull'andamento generale della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.
- 20.5 Ciascun Amministratore può chiedere agli organi delegati che siano fornite al Consiglio di Amministrazione informazioni relative alla gestione della Società e può opporsi all'operazione che il Presidente e/o gli Amministratori Delegati vogliano compiere prima che sia compiuta; sull'opposizione deciderà il Consiglio di Amministrazione.
- 20.6 L'Organo Amministrativo ha facoltà di nominare o revocare Direttori Generali, Consulenti, Procuratori Speciali per determinati atti o per categorie di atti denominandone i poteri ed i compensi.

RAPPRESENTANZA LEGALE

Art. 21 – RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETÀ

21.1 La rappresentanza legale della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o all'Amministratore Unico o all'Amministratore Delegato (nei limiti delle deleghe), con facoltà di promuovere giudizi per ogni grado di giurisdizione, ivi compresi quelli presso la Corte Costituzionale, la

Corte di Cassazione, i Tribunali Amministrativi Regionali, il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti e le Commissioni Tributarie per le Imposte Dirette ed Indirette.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 22 - COLLEGIO SINDACALE

- 22.1 Il Collegio Sindacale sarà composto da 3 (tre) Sindaci Effettivi di cui uno con funzione di Presidente e da 2 (due) Sindaci Supplenti nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci.
- I Sindaci durano in carica tre (3) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
- I Sindaci sono revocabili solo per giusta causa e la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale.
- 22.2. La revisione legale dei conti della Società è disciplinata dall'art. 2409 bis, primo comma, del codice civile.

BILANCIO E RIPARTO UTILI

Art. 23 – CHIUSURA DEGLI ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del Bilancio ai sensi di legge, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti.

Art. 24 – RIPARTO UTILI

- 24.1 Gli utili netti, dopo aver prelevato una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la formazione della Riserva Legale, vengono distribuiti agli Azionisti, in proporzione alle loro quote, sempreché l'Assemblea, su proposta dell'Organo Amministrativo, non deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altre destinazioni, oppure disponga di rimandare in tutto o in parte ai successivi esercizi.
- 24.2. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili si prescrivono a favore della Società.
- 24.3. Non possono essere distribuiti utili se non dopo la copertura delle perdite riportate a nuovo e/o ripristinati i limiti di capitale per le obbligazioni in circolazione.
- Se si verifica una perdita del capitale sociale non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.
- Il pagamento degli utili sarà effettuato, presso la sede sociale, nel termine che sarà fissato dall'Organo Amministrativo.
- Nel caso di perdite che comportino la riduzione di oltre un terzo del capitale sociale, i Soci dovranno essere convocati in Assemblea senza indugio per deliberare in merito.
- In merito alla distribuzione di acconti sui dividendi vale quanto disciplinato dall'articolo 2433 bis codice civile.

SCIOGLIMENTO

Art. 25 – SCIOGLIMENTO

25.1 Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualunque causa, allo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria dei soci determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più Liquidatori, con le funzioni ed i poteri previsti dalla legge.

25.2. La nomina dei Liquidatori mette fine alle funzioni dell'Organo Amministrativo. L'Assemblea dei Soci può revocare o sostituire i Liquidatori ed estendere o restringere i loro poteri. Il mandato dei Liquidatori, salvo diversa stipulazione, è per tutta la durata della liquidazione. I Liquidatori hanno disgiuntamente i poteri di realizzare alle condizioni che riterranno opportune tutto l'attivo della Società e di estinguere il passivo. Nel corso della liquidazione le Assemblee dei soci sono riunite a cura dei Liquidatori o su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale. I Liquidatori hanno disgiuntamente il potere di rappresentare la Società di fronte a terzi, le Amministrazioni Pubbliche e Private, come di agire in giudizio davanti a tutte le giurisdizioni sia come attori che come convenuti. La ripartizione del patrimonio sociale dovrà avvenire tenendo conto di quanto previsto dall'art. 2353 del codice civile per le azioni di godimento.

Art. 26 - NORME DI RINVIO

26.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al codice civile ed alle Leggi speciali in materia.